

Statuto del Comune di Esine (BS)

ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI – D.LGS. N. 267/2000

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'8 giugno e 12 settembre 1994 con deliberazioni nn. 24 e 51.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 6 ottobre 1994 – n. 46027.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 gennaio 1992 n. 2/6.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 marzo 1995 s.s.i. n. 12/5.

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 7 luglio 2006.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia del 31 luglio 2006 s.s.i. n. 31/3.

Esame ed approvazione modifiche dello Statuto Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10.05.2012

Pubblicato nel bollettino Ufficiale Regionale Lombardia del 20 giugno 2012 s.a. e c. n. 25

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art.	1	Principi fondamentali
Art.	2	Finalità.....
Art.	3	Funzioni
Art.	4	Esercizio e funzioni delegate
Art.	5	Territorio e sede comunale
Art.	6	Albo pretorio.....
Art.	7	Stemma e gonfalone

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Art.	8	Organi.....
Art.	9	Pari opportunità

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

Art.	10	Composizione - Funzionamento
Art.	11	Prima adunanza
Art.	12	Sessioni e convocazioni.....
Art.	13	Commissioni.....
Art.	14	Attribuzioni delle commissioni
Art.	15	Consiglieri Comunali
Art.	16	Gruppi consiliari.....

CAPO III – GIUNTA COMUNALE

Art.	17	Giunta comunale.....
Art.	18	Prerogative.....
Art.	19	Composizione.....
Art.	20	Funzionamento
Art.	21	Attribuzioni
Art.	22	Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO IV – SINDACO

Art.	23	Elezione – Funzioni - Competenze
Art.	24	Attribuzioni di amministrazione.....
Art.	25	Attribuzioni di vigilanza.....
Art.	26	Attribuzioni di organizzazione
Art.	27	Attribuzioni nei servizi di competenza statale
Art.	28	Deleghe del Sindaco
Art.	29	Vicesindaco

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 30	Principi e criteri direttivi
Art. 31	Indirizzi del Consiglio Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 32	Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 33	Conferimento di funzioni direttive
Art. 34	Collaborazioni esterne
Art. 35	Determinazioni
Art. 36	Risorse umane

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37	Funzioni.....
Art. 38	Attribuzioni di coordinamento
Art. 39	Responsabilità

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I – SERVIZI

Art. 40	Servizi pubblici locali.....
Art. 41	Gestione diretta dei servizi pubblici.....
Art. 42	Aziende speciali ed Istituzioni
Art. 43	Società per azioni o a responsabilità limitata

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44	Ordinamento.....
Art. 45	Attività finanziaria.....
Art. 46	Contabilità e Bilancio
Art. 47	Controllo interno di gestione e qualità
Art. 48	Revisore dei conti.....

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49	Organizzazione sovracomunale.....
Art. 50	Municipio

CAPO II – FORME COLLABORATIVE

Art. 51	Principio di cooperazione.....
Art. 52	Convenzioni.....
Art. 53	Consorzi.....
Art. 54	Unione di Comuni
Art. 55	Accordi di programma.....

TITOLO VII – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56	Partecipazione
---------	----------------------

CAPO I – INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 57	Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 58	Istanze.....
Art. 59	Petizioni.....
Art. 60	Proposte.....

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61	Principi generali
Art. 62	Associazioni
Art. 63	Organismi di partecipazione.....
Art. 64	Incentivazione
Art. 65	Partecipazione alle Commissioni

CAPO III – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 66	Referendum
Art. 67	Effetti del Referendum
Art. 68	Diritto di accesso
Art. 69	Diritto di informazione.....

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70	Statuto.....
Art. 71	Regolamenti.....
Art. 72	Adeguamenti delle fonti normative comunali a Leggi sopravvenute.....

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73	Norme transitorie e finali
---------	----------------------------------

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art.1

Principi fondamentali

1. La Comunità di ESINE è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, nell'ambito dei principi enunciati dalle leggi generali della Repubblica.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, di autonomia normativa, di autonomia organizzativa, di autonomia impositiva e finanziaria e di autonomia amministrativa.
4. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tener conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) il sostegno per la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
 - c) il riconoscimento e la valorizzazione delle libere associazioni e del volontariato quale momento di aggregazione e confronto sui temi di interesse della comunità locale;
 - d) la promozione di un sistema che assicuri al cittadino libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente e realizzi il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzione dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali, promuovendo in particolare la valorizzazione ed il mantenimento delle aree boscate presenti sul territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - f) l'attuazione di idonei strumenti per garantire il diritto alla salute e la tutela della sicurezza sul posto di lavoro;
 - g) la difesa dell'ambiente e l'eliminazione di ogni tipo di inquinamento;
 - h) la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale;
 - i) il sostegno di attività atte a favorire lo sviluppo culturale della comunità ed a promuovere l'integrazione ed il rispetto tra le varie culture;
 - l) lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva in quanto essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita;
 - m) la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del comune, delle informazioni concernenti l'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Art. 3
Funzioni

1. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche mediante attività che possono essere esercitate, in modo efficiente ed adeguato, dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali di essi, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.
4. Il Comune, con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, ha potere di esternalizzazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di Governo e di Amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione. Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
6. Il Comune disciplina l'attuazione coordinata con gli Enti interessati degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone diversamente abili

Art. 4
Esercizio e funzioni delegate

1. La legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui il provvedimento di delega non contenga apposite direttive per l'espletamento di dette funzioni, l'esercizio delle stesse è disciplinato dal Regolamento comunale.
3. L'Ente delegante deve provvedere al finanziamento delle funzioni delegate.
4. L'eventuale assunzione a carico del bilancio comunale dei costi derivanti dalla attuazione della delega dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Esine comprende il capoluogo di Esine e le frazioni di Plemo e Sacca storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio comunale ha un'estensione di Ha 3.100, confinante con i Comuni di Berzo Inferiore, Piancogno, Darfo Boario Terme, Civate Camuno, Bovegno.
3. La sede degli organi istituzionali è sita in Esine, Piazza Giuseppe Garibaldi 2.
4. Le adunanze degli Organi Elettivi Collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.
5. La modifica della denominazione delle Frazioni o della sede Comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6
Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale del Comune.
2. A tal fine si osservano le disposizioni contenute nell'art. 32 della legge n. 69 del 18 Giugno 2009

Art. 7

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come segno distintivo, un proprio stemma. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome ESINE.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata.
3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dalla Polizia Locale.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge.
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, o senza espressa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sono vietati.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni devono improntare il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.

Art. 9

Pari opportunità

1. Devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella formazione della Giunta, degli organi collegiali, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Composizione – Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita le potestà ed adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
2. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - . regolarità della convocazione e delle riunioni
 - . della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento
 - . dell'attività delle commissioni
 - . della partecipazione del Segretario alle sedute
 - . del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze
 - . del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.
3. Il Consiglio discute ed approva con un apposito documento gli indirizzi generali di governo, esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento approvato con la maggioranza dei due terzi e con maggioranza assoluta in seconda convocazione.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente, solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti, può deliberare di non ammettere il pubblico.

Art. 11

Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal SINDACO.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Sono considerate sessioni ordinarie le sedute con all'ordine del giorno le proposte di deliberazione riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e delle linee programmatiche dell'azione di governo.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, mentre quelle straordinarie almeno tre.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore, ma ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente a seguito richiesta della maggioranza dei presenti.

6. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in sede diversa da quella indicata all'art. 5.

Art.13

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni propulsive permanenti, temporanee o speciali.

2. Le Commissioni sono in collegamento tra Amministrazione Comunale e la collettività, sia come singoli cittadini che come realtà associative ed istituzionali. Le Commissioni colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano il progetto per la loro soluzione, propongono il programma e lo attuano con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali associazioni, ecc.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il metodo di elezione e di insediamento, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto della rappresentanza delle minoranze e del criterio proporzionale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo ritengano utile.

6. Il Sindaco, l'Assessore di partita possono intervenire alle riunioni di commissione, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 14
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni svolgono compiti di proposizione, di istruttoria, d'espressione di parere su questioni e materie di carattere generale o particolare individuate dal Consiglio Comunale.
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri è disciplinato dal regolamento.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto a richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di legge, presentare mozioni, interrogazioni anche con richiesta di risposta scritta, altre istanze di sindacato ispettivo sulla attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, fatti salvi comunque i casi di evidente colpa grave o dolo.
7. I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge:
 - . per assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive.
8. Il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative sarà garantito nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III: GIUNTA COMUNALE

Art. 17

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 18

Prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco. Egli nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo (che il consiglio discute ed approva in apposito documento).
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei Componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 19

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori nella misura massima di quattro.
2. Gli Assessori esterni dovranno essere nominati tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità, prestigio, professionalità e competenza amministrativa, eletti nella consultazione elettorale amministrativa e che hanno dato le dimissioni dalla carica di consigliere, allo scopo di garantire la partecipazione alla vita amministrativa comunale anche di coloro non risultati eletti".
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 20

Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono disciplinate dalla legge.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 21
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

CAPO IV: SINDACO

Art. 23
Elezione - Funzioni - Competenze

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco, quale capo del Governo Locale, ha la rappresentanza generale dell'Ente, compresa quella legale ed esercita funzioni di amministrazione e di sovrintendenza. In particolare:
 - a) nomina e revoca il Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge;
 - b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, dando comunicazione dei provvedimenti adottati ai capigruppo

- c) può nominare un vicesegretario, se previsto dall'organico dell'ente, individuato fra i funzionari apicali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale;
 - d) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
 - f) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
 - g) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - h) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;
 - i) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni con altri enti pubblici;
 - j) rappresenta il Comune in seno all'assemblea consortile e delle società partecipate;
 - k) partecipa alla conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
 - l) attribuisce le funzioni di messo comunale;
 - m) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - o) emette ordinanze ingiuntive per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
2. Il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza; il Comandante del Corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio.
3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di "decreti".
4. Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"
5. Oltre alle competenze di legge, il Sindaco svolge gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, oltre ad esercitare i poteri di autoregolamentazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
 - d) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con quelli attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento
 - b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) impartisce direttive al Segretario Comunale ovvero al Direttore Generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

Art. 27
Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite dalla legge al Comune;
 - b) emana le ordinanze contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica e negli altri casi di emergenza previsti dalla legge;
 - c) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo.

Art. 28
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima adunanza immediatamente successiva.
5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco secondo quanto disposto dal presente Statuto.
6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano nei casi previsti dalla legge la firma presso gli organi competenti per eventuali legalizzazioni.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a tempo determinato ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi e ne dà comunicazione al Consiglio. Il consigliere delegato svolge gratuitamente compiti di collaborazione senza assumere atti con rilevanza esterna o adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
8. Il Sindaco può altresì conferire delega al Segretario ed al personale comunale secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto della legislazione vigente

Art. 29
Vicesindaco

1. E' Vicesindaco l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In assenza del Vice Sindaco le sue funzioni sono svolte dagli altri assessori, secondo il criterio dell'età anagrafica
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 30
Principi e criteri direttivi

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al criterio della separazione dei compiti di indirizzo e controllo con quelli di gestione: i primi di competenza degli organi di governo, i secondi spettanti al Segretario Comunale ed ai responsabili apicali.
2. L'organizzazione della struttura comunale si ispira ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Le dotazioni organiche devono essere previste per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da favorire la massima flessibilità delle strutture e per assicurare il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro.
4. I rapporti col personale, per quanto riguarda gli aspetti sindacali, saranno tenuti con la Rappresentanza Sindacale Unitaria interna.

Art. 31
Indirizzi del Consiglio Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale
 - c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto

Art. 32

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La struttura organizzativa, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. La struttura organizzativa si articola in aree, servizi ed uffici, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
3. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità finanziarie dell'ente.
4. Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, con l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'azione amministrativa.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità
6. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 33

Conferimento di funzioni direttive

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco ed è disposta non oltre sessanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina s'intende confermata.
2. I Responsabili dei servizi continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, ad esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.
3. Gli incarichi di responsabili dei servizi possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi e tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le competenze degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale.
5. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi istituzionali, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ai responsabili spetta in particolare:
 - a) la presidenza di commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) l'adozione delle determinazioni a contrattare che devono sempre precedere l'avvio delle procedure di cui alla precedente lettera b);
 - d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
 - e) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e di acquisizione delle entrate, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;

- f) assumere gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato alla propria struttura, con esclusione di quelli attribuiti dal regolamento al servizio personale;
 - g) rilasciare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, compresi quelli edilizi anche se richiedono valutazioni discrezionali;
 - h) adottare tutti i provvedimenti in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - i) svolgere qualsiasi altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o delegata dal Sindaco.
7. Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni e le legalizzazioni, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'emissione di atti ingiuntivi per il recupero dei crediti del Comune.
8. I responsabili dei servizi provvedono ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.
9. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riforma o revoca da parte del Sindaco; a questi è consentito, in caso d'inerzia e previa diffida, di nominare un commissario "ad acta" o richiedere l'avocazione da parte del Segretario, sulla base di quanto stabilito dal regolamento degli uffici e dei servizi.
10. La responsabilità di un servizio può essere attribuita anche al Segretario comunale.

Art. 34 Collaborazioni esterne

1. Il Comune, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ovvero per la copertura dei posti di responsabile di servizio, previa deliberazione di programmazione da parte del Consiglio Comunale, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Le norme regolamentari disciplinano la durata, il trattamento economico e le modalità per il conferimento dell'incarico e l'eventuale revoca dello stesso.
3. Le collaborazioni esterne non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco e non costituiscono diritto per l'immissione in ruolo.

Art. 35 Determinazioni

1. I provvedimenti di competenza del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni" .
2. Ciascun servizio provvede a numerare e classificare le determinazioni con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e la materia.
3. Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e restituite con la registrazione dell'impegno contabile.
4. A seguito dell'inserimento nella raccolta le determinazioni diventano esecutive e vengono pubblicate all'Albo Pretorio on line.

Art. 36
Risorse umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale.
2. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente e il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. Il personale non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa esterna senza autorizzazione. Nel regolamento sono individuate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività non conflittuali con gli interessi dell'Ente.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

CAPO II: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37
Funzioni

1. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario svolge le funzioni previste dall'art. 97 del Testo Unico degli Enti locali o attribuitegli dal Sindaco.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 38
Attribuzioni di coordinamento

1. Il Segretario svolge funzioni di vigilanza e coordinamento nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco. In particolare:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b) autorizza i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi;
 - c) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e, se necessario, previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - d) solleva contestazione di addebiti, istruisce il procedimento disciplinare ed applica le sanzioni con le modalità previste dal regolamento;
 - e) emana direttive e circolari.

Art. 39
Responsabilità

1. Gli amministratori, il segretario, i responsabili dei servizi ed i dipendenti comunali sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di norme e sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Comune esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili qualora abbia già provveduto al rimborso del danno.
3. La responsabilità personale sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti ed operazioni rispetto agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I: SERVIZI

Art. 40

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati inoltre attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Le condizioni economiche per le prestazioni agevolate vengono definite in apposito regolamento, secondo le disposizioni legislative in materia.
10. Tutte le deliberazioni per la scelta delle modalità ed i servizi di cui ai successivi tre articoli sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto di nuovi servizi pubblici locali.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie richieste dalla normativa vigente.

Art. 42
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
7. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, il capo dell'amministrazione dovrà attenersi a criteri individuati dal Consiglio, afferenti solo ed esclusivamente la professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico in quella tipologia di ente.
8. L'azienda e l'istituzione hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

Art. 43
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può approvare la costituzione o la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote di partecipazione sono approvati dal Consiglio Comunale ed in ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di comprovata competenza tecnica e professionale e può revocarli qualora non vengano rispettati gli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società costituite o partecipate dall'Ente.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Gli amministratori nominati in rappresentanza del Comune devono presentare annualmente al Sindaco una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della società.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 45 Attività finanziaria

1. Il Comune istituisce, abolisce e regola con deliberazione consiliare le imposte, tasse e tariffe nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge.
2. La potestà impositiva viene svolta nel rispetto dei principi dettati dal legislatore in materia di statuto dei diritti del contribuente, mediante l'adeguamento dei regolamenti e degli atti amministrativi.
3. Il Comune, nel definire il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 46 Contabilità e bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale programmatica e dal bilancio pluriennale, redatta per programmi, progetti ed interventi.
2. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali l'Ente ha una partecipazione e, possibilmente, il conto consuntivo dei consorzi ai quali partecipa il Comune.
4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 47 Controllo interno, di gestione e qualità

1. Nel regolamento di contabilità devono essere previsti criteri, metodologie e scritture contabili che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Per i servizi erogati all'utenza, la Giunta definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni o determina indicatori e parametri idonei a valutare in maniera comparata nel tempo e nello spazio i risultati conseguiti.
3. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene verificato periodicamente con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

4. Il Comune è tenuto inoltre ad approvare una Carta dei Servizi in cui prevedere, tra l'altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela.

Art. 48

Revisori dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato in base alla normativa statale vigente.
2. Non possono essere nominati revisori dei conti: i consiglieri ed amministratori in carica, i parenti ed affini entro il 4° grado dei componenti della Giunta in carica, nonchè gli amministratori di enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla vigilanza del Comune e coloro che, in base a specifiche norme, non possono esercitare l'incarico.
3. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità o siano stati cancellati o sospesi dal loro ruolo professionale, decadono dalla carica.
4. Per la decadenza dall'ufficio valgono le norme previste per i consiglieri comunali.
5. Il revisore dei conti esplica le proprie funzioni di collaborazione con il Consiglio anche partecipando, su richiesta, alle sedute consiliari ed alle commissioni in cui sia messo all'ordine del giorno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
6. Oltre ai compiti indicati ai commi precedenti, il revisore dei conti è tenuto a fornire pareri su specifici atti se espressamente richiesti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.
7. Per le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta, il parere al revisore viene richiesto in sede di ratifica consiliare.

**TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME ASSOCIATIVE**

CAPO I: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 50

Municipio

1. Il Municipio di Esine è l'organismo di decentramento istituito con la Legge regionale ed al quale la Legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

CAPO II: FORME COLLABORATIVE

Art. 51

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 53 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la Costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La Convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Non è possibile costituire più di un consorzio tra gli stessi enti locali.

Art. 54 Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 55
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interesse che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune, per promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione comunale e al decentramento della stessa, può istituire Consigli Circostrizionali nelle tre frazioni.

6. Finalità, compiti, modalità di funzionamento, composizione, sistema di elezione, dotazioni funzionali dei Consigli Circostrizionali saranno stabiliti con apposito regolamento.

CAPO I: INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 57
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dal Legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interesse super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione, dal Sindaco, o dal Segretario, o dal Dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 20 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60
Proposte

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 gg. all'organo competente, oppure 62 gg. nel caso sia necessaria o obbligatoria la consultazione di organo superiore, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 gg. dalla ricezione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II: ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 62
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 gg. dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 63
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli artt. precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 gg. dalla richiesta.

Art. 64
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 65
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III: REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 66
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% del corpo elettorale;
- b) Il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 67
Effetti del referendum

1. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 68
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 07 Agosto 1990, n. 241.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Gli statuti sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
6. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
7. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

.Art. 71
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dal Testo Unico degli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio on line: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti locali ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto e le relative modifiche entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

Statuto pubblicato all'Albo on line dal 05.06.2012 al 20.06.2012 reg.252 – reg 257

Ripubblicato all'Albo on line dal 20.06.2012 al 20.07.2012

Pubblicato nel bollettino Ufficiale Regionale Lombardia del 20 giugno 2012 s.a. e c. n. 25